

*[Handwritten signatures and initials at the top left]*

**Protocollo d'Intesa**

Il giorno 30 Luglio 2002, a Torino, tra la SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA, e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle due Società, dall'altra,

**Premessa**

**Dichiarazioni SAI - FONDIARIA**

La SAI e la FONDIARIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 29/12/1990, n. 428, e delle norme contrattuali del settore assicurativo (art. 14 del vigente CCNL), hanno comunicato alle Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e alle RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle due Società, con lettera datata 25/7/2002, l'intenzione di procedere, prevedibilmente entro il 31/12/2002, alla fusione, in conformità agli artt. 2501 e segg. c.c., attraverso l'incorporazione della FONDIARIA in SAI;

Il progetto di fusione redatto dagli amministratori delle due Società prevede che, a fusione avvenuta, la Società incorporante SAI muti denominazione sociale da SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. in FONDIARIA SAI S.p.A. con sede sociale in Firenze, piazza della Libertà n. 6;

L'operazione proposta si inserisce in un generale processo di consolidamento in atto nel mercato assicurativo europeo, ove la forte competizione commerciale e la penetrazione dei principali gruppi nei maggiori mercati richiedono notevoli efficienze, forti economie di scala e ampia base commerciale;

Tale sviluppo, che ha interessato tutti i settori economici, ha visto una notevole crescita soprattutto nel settore dei servizi finanziari e delle assicurazioni, attraverso una migliore razionalizzazione dei processi, affiancata alla naturale esigenza di migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri clienti;

La fusione tra SAI e FONDIARIA, soggetta all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti Autorità, e l'integrazione dei rispettivi gruppi societari, darà vita al terzo gruppo assicurativo italiano dopo Generali e RAS, con una posizione di leadership nei rami danni, una rete di vendita costituita da circa 3.000 agenzie e oltre 1.300 promotori finanziari dislocati su tutto il territorio nazionale, e con un bacino di clientela di oltre 8 milioni di soggetti;

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



SAI unip. società

- 4. Le Parti convengono sulla necessità che le eventuali richieste di mobilità che saranno individuate nel piano industriale saranno improntate al principio della consensualità dei lavoratori, con tutti gli strumenti, principi, forme e modalità che sono stati ampiamente sperimentati e condivisi nelle aziende del gruppo, con gli eventuali interventi di adeguamento.
- 5. La SAI e la FONDIARIA confermano altresì che l'integrazione e l'ottimizzazione delle risorse potranno comportare anche mutamenti di mansioni che verranno attuati nel rispetto delle norme legali e contrattuali e saranno finalizzati a consentire una adeguata valorizzazione professionale del personale, attraverso pianificati interventi addestrativi e formativi che saranno oggetto di informazione preventiva alle CO.SS.  
Sarà garantito il ruolo professionale dei Funzionari.
- 6. Le Parti prendono atto che i rapporti di lavoro del personale della SAI e della FONDIARIA, dopo la fusione, continueranno senza soluzione di continuità in capo a FONDIARIA SAI S.p.A., come continueranno ad essere applicati il CCNL vigente per le imprese di assicurazione e i vigenti contratti integrativi aziendali e relativi accordi.
- 7. Le Parti riconoscono che attraverso il presente Protocollo d'Intesa si considerano esaurite, per quanto concerne la fusione SAI - FONDIARIA, le procedure di confronto sindacale di cui all'art. 47, primo e secondo comma, della Legge 29/12/1990, n. 428. I termini di cui all'art. 14 del CCNL 18/12/1999 rimangono sospesi fino alla presentazione del piano industriale.
- 8. Le Parti riconoscono infine che i principi contenuti nel presente Protocollo troveranno applicazione anche nelle eventuali integrazioni di imprese dei gruppi societari interessati, fatta salva l'attivazione delle norme di legge e di contratto, in particolare dell'art. 47 della legge n. 428/90 e dell'art. 14 del CCNL 18/12/1999, a livello di singole aziende interessate.
- 9. Il presente Protocollo, strettamente correlato alla realizzazione del piano industriale, ne avrà la stessa durata triennale.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '3' with an asterisk.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '3'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature.

Large handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.